

Tessili (Artigianato)

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Cna Federmoda, CNA Produzione, CNA Artistico e Tradizionale, CNA Servizi alla comunità, Casartigiani, Ciaai e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil	4.5.2022 ¹	1.1.2019	31.12.2022	31.12.2022	-
NB. con Ipotesi di Accordo del 14.12.2017 le Parti hanno avviato un processo di unificazione e razionalizzazione delle normative contrattuali esistenti per i CCNL Area Tessile-Moda e CCNL Area Chimica Ceramica.					
¹ Integrato con Verbale integrativo del 7.9.2022.					

Livelli	Qualifiche	Minimi			Contingenza ¹
		1.6.2019	1.10.2022	1.12.2022	
<i>A) Settore abbigliamento</i>					
6 S	Quadri	1.798,68	1.844,82	1.885,68	
6	Impiegati direttivi	1.683,90	1.727,17	1.765,50	
5	Impiegati di concetto - Intermedi	1.543,11	1.582,88	1.618,11	
4	Impiegati d'ordine - Operai specializzati	1.426,60	1.463,19	1.495,60	
3	Impiegati d'ordine - Operai qualificato	1.368,03	1.403,03	1.434,03	
2	Impiegati d'ordine - Operai qualificato	1.309,04	1.342,77	1.372,64	
1	Operai comuni	1.238,05	1.269,87	1.298,05	
<i>B) Settore tessile Calzaturiero</i>					
6 S	Quadri	1.797,09	1.843,23	1.884,16	
6	Impiegati direttivi	1.695,85	1.739,12	1.777,51	
5	Impiegati di concetto - Intermedi	1.550,32	1.590,09	1.625,37	
4	Impiegati d'ordine - Operai specializzati	1.434,58	1.471,17	1.503,63	
3	Impiegati d'ordine - Operai qualificato	1.376,05	1.411,05	1.442,10	
2	Impiegati d'ordine - Operai qualificato	1.317,79	1.351,52	1.381,44	
1	Operai comuni	1.242,91	1.274,73	1.302,96	
<i>C) Lavorazioni a mano e /o su misura</i>					
6 S	Quadri	1.795,81	1.841,95	1.881,85	
6	Impiegati direttivi	1.675,67	1.718,94	1.756,36	
5	Impiegati di concetto - Intermedi	1.534,88	1.574,65	1.609,05	
4	Impiegati d'ordine - Operai specializzati	1.418,42	1.455,01	1.486,66	
3	Impiegati d'ordine - Operai qualificato	1.359,92	1.394,92	1.425,19	
2	Impiegati d'ordine - Operai qualificato	1.300,91	1.334,64	1.363,81	
1	Operai comuni	1.229,95	1.261,77	1.289,29	
<i>D) Settore Pulitintolavanderie</i>					
6 S	Quadri	1.800,85	1.846,99	1.887,42	
6	Impiegati direttivi	1.698,74	1.742,33	1.780,53	
5	Impiegati di concetto - Intermedi	1.545,65	1.585,42	1.620,27	
4	Impiegati d'ordine - Operai specializzati	1.426,71	1.463,30	1.495,36	
3	Impiegati d'ordine - Operai qualificato	1.368,16	1.403,16	1.433,83	
2	Impiegati d'ordine - Operai comuni	1.311,53	1.345,26	1.374,81	
1	Operai comuni	1.240,58	1.272,40	1.300,28	
<i>E) Settore Occhialeria</i>					
6	Personale direttivo - Quadri	1.746,40	1.790,47	1.830,31	
5	Impiegati di concetto, capi settori, stylist	1.581,53	1.621,39	1.657,42	
4	Impiegati di concetto addetto ciclo lenti, controllo qualità	1.478,11	1.515,38	1.549,07	
3	Impiegati d'ordine - Operai qualificato	1.388,45	1.423,45	1.455,09	
2	Impiegati d'ordine - Operai qualificato	1.338,66	1.372,36	1.402,83	
1	Lavoratori di prima assunzione impiegati - Operai	1.283,52	1.315,93	1.345,23	

¹ Conglobata nei minimi.

A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 25,00 lordi mensili.

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI

E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa
²	€ 20,66 ¹			6% minimo + contingenza

¹ Tale importo viene assorbito dal superminimo individuale nei limiti del 50% (con esclusione del Settore Pulitintolavanderie).

² Conglobato nei minimi

Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale ¹
13	26	<i>Settore Tessile</i> 173 per 40 ore 156 per 36 ore <i>Settore Pulitinto.</i> 173 <i>Settore Occhiali</i> 173 normale 156 turnisti 6x6	40 ore distribuite su 5 giorni; 36 ore per i lavoratori a squadre (solo per il Settore Tessile)

¹La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 12 mesi, come previsto dall'art. 4, c. 3, D. Lgs. 66/2003

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI		
RETRIBUTIVI	Una tantum	ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.1.2019 - 31.8.2022), ai soli lavoratori in forza al 4.5.2022, verrà corrisposto un importo forfettario una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 150,00. Tale importo verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022 e la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022. Agli apprendisti in forza al 4.5.2022 sarà erogato a titolo di una tantum l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR
	Premi aziendali e di risultato/Elemento di garanzia retributiva	non regolamentati. <i>Elemento di garanzia retributiva (solo per i lavoratori della piccola e media industria)</i> - ai soli lavoratori in forza alla data del 31.7.2017 appartenenti ad aziende prive di contrattazione aziendale o che non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in forza dell'applicazione del CCNL, viene riconosciuto un importo a titolo di Elemento di garanzia retributiva (EGR) pari ad € 220,00 lordi da erogare con le seguenti modalità: a. € 110,00 lordi con la mensilità di ottobre 2017; b. € 110,00 lordi con la mensilità di febbraio 2018. L'importo sarà riproporzionato nei casi di part time e apprendistato. L'EGR è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Esso è escluso dalla base di calcolo del TFR
	Indennità trasferta	rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio più una diaria giornaliera da determinarsi con le organizzazioni territoriali competenti
	Gratifica natalizia	operai: pari a 173 ore di retribuzione (Settore tessile e Occhialeria)
	Tredicesima	impiegati: pari a 1 mensilità (Settore tessile e Occhialeria); 1 mensilità da corrispondere in occasione della Vigilia di Natale (Settore Pulitintolavanderie)
	Quattordicesima	non prevista
	Altre mensilità aggiuntive	non previste
	Scatti anzianità	<i>Settore Tessile e Pulitintolavanderie</i> - 4 biennali di: € 15,49, liv. 6S; € 12,91, liv. 6; € 10,85, liv. 5; € 9,30, liv. 4; € 8,26, liv. 3; € 7,75, liv. 2; € 7,23, liv. 1. <i>Settore Occhialeria</i> - dall'1.5.1996, 5 aumenti biennali: € 21,69, liv. 6; € 18,59, liv. 5; € 16,53, liv. 4; € 14,46, liv. 3; € 13,43, liv. 2; € 12,39, liv. 1
	Anzianità convenzionale	non prevista
	Straordinari (limiti e maggiorazioni)	ammessi nel limite massimo individuale di 220 ore di cui un terzo recuperabile tramite riposi compensativi non retribuiti fruibili in ragione della effettuazione di almeno 24 ore di straordinario <i>Maggiorazioni:</i> a. 30%, straordinario diurno prime 4 ore settimanali; b. 33%, lavoro notturno; c. 35%, straordinario diurno ore successive alle prime 4; lavoro domenicale e festivo diurno; d. 50%, straordinario notturno festivo; straordinario festivo; straordinario notturno festivo Banca ore - ammesso il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti. Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione. Il lavoratore che accetta tale modalità di recupero ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuito pari al 4% delle ore accumulate. Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data con la retribuzione in atto al momento della liquidazione
	Contrattazione integrativa aziendale o regionale	prevista la contrattazione integrativa a livello regionale
	Indennità	non previste
	Mansioni discontinue	non previste
	Cottimo, magg. garantita	non previsto
Erogazione TFR	nessuna particolarità	
Vitto e alloggio	non regolamentato	
OPARIO	Ferie	4 settimane. Tre settimane verranno godute consecutivamente mentre la quarta settimana potrà essere goduta in separato periodo. In caso di godimento frazionato il periodo settimanale equivarrà a 5 giorni lavorativi qualora vi sia una distribuzione dell'orario su 5 giorni. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si presenti al lavoro senza giustificato motivo sarà considerato dimissionario <i>Per il Settore Occhialeria</i> - non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie. In caso di giustificato impedimento il godimento del periodo di ferie può essere completato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di maturazione
	Permessi retribuiti	a. 10 ore annue per assemblee dei lavoratori; b. per cariche sindacali: 5 ore mensili nelle aziende con più di 8 dipendenti; 4 ore annue nelle aziende con 8 o meno di 8 dipendenti; c. studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami ed esonerano dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Diritto allo studio: 150 ore retribuite ogni 3 anni, usufruibili anche in un solo anno e sempreché il corso in oggetto abbia durata almeno doppia del numero di ore richiesto come permesso retribuito. Possono godere di questo diritto, nel triennio: uno studente nelle imprese da 8 a 35 dipendenti e a 2 studenti nelle imprese da 36 a 50 dipendenti; d. 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente; e. 28 ore annue per aggiornamento professionale
	Riduzione orario	16 ore annue da fruire previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Nel caso in cui, per ragioni indipendenti da reciproche volontà, tali permessi non venissero fruiti, in tutto o in parte, gli stessi verranno monetizzati entro la fine dell'anno solare successivo a quello di maturazione e saranno pagati con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza.
	Festività	a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento domenicale. <i>Operai:</i> per le festività coincidenti con il sabato o la domenica è dovuto un importo pari a 8 ore della retribuzione di fatto. <i>Impiegati:</i> in caso di coincidenza di uno dei giorni festivi con la domenica o con altro giorno festivo o con il sabato (quando l'orario è distribuito su 5 giorni), verrà corrisposto in aggiunta alla retribuzione, 1/26 della retribuzione stessa
	Festività soppresse	4 giorni di riposo compensativo retribuito in sostituzione delle festività soppresse (da usufruire entro l'anno solare; qualora non venissero fruiti, in tutto o in parte, gli stessi verranno retribuiti nel periodo di paga immediatamente successivo alla fine dell'anno solare)
	Flessibilità orario contrattuale	l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 100 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di 6 mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi
	Permanenza massima passaggio cat. superiore	si ha il passaggio alla categoria superiore dopo 2 mesi 1/2 (anche frazionati) nel disimpegno in mansioni superiori, salvo sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Il passaggio dell'impiegato alla qualifica di quadro diviene definitivo decorso un periodo di 6 mesi continuativi
Passaggio qualifica superiore	<i>Settore Occhialeria</i> - ai lavoratori che passano dalla qualifica di operaio a quella di intermedio o da intermedio a impiegato, verrà riconosciuta l'intera anzianità aziendale ai fini di tutti gli istituti contrattuali che fanno specifico riferimento alle anzianità di servizio	

ASSENZE	Malattia	<p>1) Conservazione del posto: per 12 mesi. In caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 21 mesi consecutivi. I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l'azienda</p> <p>2) Trattamento economico: <i>Settore Tessile: a.</i> trattamento economico operai: integrazione dell'indennità INPS all'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° all' 7° giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; al 100% della retribuzione normale di fatto netta dall'8° al 180° giorno di assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno di assenza qualora la malattia superi 21 giorni di calendario; b. trattamento economico impiegati e intermedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anzianità</th> <th colspan="2">Retribuzione</th> </tr> <tr> <th>100% primi</th> <th>50% altri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 10 anni</td> <td>3 mesi</td> <td>3 mesi</td> </tr> <tr> <td>oltre 10 anni</td> <td>4 mesi</td> <td>6 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Settore Pulitintolavanderia - a.</i> trattamento economico operai: integrazione dell'indennità INPS all'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° all' 8° giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; al 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 9° al 180° giorno di assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno di assenza qualora la malattia superi 21 giorni di calendario; b. trattamento economico impiegati e intermedi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Anzianità</th> <th colspan="2">Retribuzione</th> </tr> <tr> <th>100% primi</th> <th>50% altri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 10 anni</td> <td>3 mesi</td> <td>3 mesi</td> </tr> <tr> <td>Oltre 10 anni</td> <td>4 mesi</td> <td>6 mesi</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Settore Occhialeria - a.</i> trattamento economico operai: integrazione dell'indennità INPS all'80% della retribuzione normale di fatto dal 1° all' 20° giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; al 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 21° al 180° giorno di assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno di assenza qualora la malattia superi 28 giorni di calendario; b. trattamento economico impiegati e intermedi: 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno</p>	Anzianità	Retribuzione		100% primi	50% altri	fino a 10 anni	3 mesi	3 mesi	oltre 10 anni	4 mesi	6 mesi	Anzianità	Retribuzione		100% primi	50% altri	Fino a 10 anni	3 mesi	3 mesi	Oltre 10 anni	4 mesi	6 mesi
	Anzianità	Retribuzione																						
		100% primi	50% altri																					
	fino a 10 anni	3 mesi	3 mesi																					
	oltre 10 anni	4 mesi	6 mesi																					
	Anzianità	Retribuzione																						
100% primi		50% altri																						
Fino a 10 anni	3 mesi	3 mesi																						
Oltre 10 anni	4 mesi	6 mesi																						
Infortunio	<p><i>Settori Tessile e Pulitintolavanderie - a. operai:</i> conservazione del posto ed integrazione dell'indennità INAIL al 100% della retribuzione fino alla guarigione clinica; b. impiegati: conservazione posto fino alla guarigione clinica e integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per 6 mesi in caso di anzianità fino a 10 anni anzianità e per 10 mesi con anzianità superiore</p> <p><i>Settore Occhialeria -</i> conservazione del posto fino alla guarigione clinica e integrazione indennità INAIL al 100% della retribuzione per tutta la durata dell'inabilità temporanea assoluta</p>																							
Maternità	<p>vale quanto previsto dal D. Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali. Al fine di regolamentare contrattualmente la materia dei congedi parentali, le Parti concordano di incontrarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge che recepirà la direttiva n. 2010/18/UE adottata dal Consiglio dell'Unione Europea che attua l'Accordo quadro del 18.6.2009 sottoscritto dalle parti sociali europee. A partire dall'1.12.2008 durante il periodo di astensione obbligatoria, e comunque per un periodo di 5 mesi, alle lavoratrici sarà erogata un'integrazione del trattamento corrisposto dall'INPS fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta mensile</p> <p><i>Congedi parentali su base oraria</i> - il congedo parentale può essere fruito da parte di ciascun genitore anche su base oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In detto caso la fruizione su base oraria può essere ammessa per periodi pari a un minimo di 4 ore giornaliere, previa comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di 15 giorni e previo accordo fra le parti in relazione alla fungibilità del lavoratore e all'organizzazione aziendale ovvero dei turni di lavoro. In questi casi è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dal decreto legislativo 151 del 2001.</p>																							
Congedo matrimoniale	15 giorni consecutivi di calendario. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un anticipo di almeno 6 giorni di calendario																							
Permessi	a. brevi permessi per giustificati motivi; b. per l'espletamento di attività di volontariato																							
Sospensione/riduzione lavoro o CIG	l'operaio ha la facoltà di dimettersi, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, nel caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni o di riduzione del lavoro a meno di 24 ore settimanali, per un periodo superiore a 4 settimane																							
GESTIONE	Aspettative	<p>a. per gravi e documentate necessità personali e/o familiari; b. il dipendente con almeno 5 anni di anzianità presso la stessa azienda può chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a 11 mesi per l'intera vita lavorativa. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per l'esercizio del congedo non dovranno superare: 1 lavoratore nelle imprese fino a 3 dipendenti e 1 lavoratore ogni 3 o frazioni, per le imprese con oltre 3 dipendenti. Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari a 1 mese coincidente con il mese solare; c. non superiore a 6 mesi per periodi prolungati di volontariato nazionale e/o internazionale; d. per formazione per un massimo 30 giorni di calendario per ogni anno solare; e. 3 anni, per tossicodipendenti, per accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione; f. non superiore a 3 mesi, ai familiari di tossicodipendenti, per concorrere al programma di riabilitazione</p>																						
	Prova	<p>a. quadri: 6 mesi; b. intermedi: 3 mesi; c. apprendisti: 8 settimane; d. impiegati e operai:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>Operai</th> <th>Impiegati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>-</td> <td>6 mesi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-</td> <td>3 mesi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>7 settimane</td> <td>2 mesi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>6 settimane</td> <td>1 mese 1/2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5 settimane</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4 settimane</td> <td>1 mese¹</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹Per il solo settore Occhialeria</p>	Livelli	Operai	Impiegati	6	-	6 mesi	5	-	3 mesi	4	7 settimane	2 mesi	3	6 settimane	1 mese 1/2	2	5 settimane	1 mese	1	4 settimane	1 mese ¹	
Livelli	Operai	Impiegati																						
6	-	6 mesi																						
5	-	3 mesi																						
4	7 settimane	2 mesi																						
3	6 settimane	1 mese 1/2																						
2	5 settimane	1 mese																						
1	4 settimane	1 mese ¹																						
	Preavviso	<p><i>Settore Tessile e Pulitintolavanderie - a. quadri:</i> 3 mesi; b. intermedi: 1 mese 1/2; c. impiegati e operai:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Livelli</th> <th>Operai</th> <th>Impiegati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>-</td> <td>3 mesi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-</td> <td>2 mesi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5 settimane</td> <td>1 mese 1/2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3 settimane</td> <td>1 mese</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2 settimane</td> <td>½ mese</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1 settimana</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Livelli	Operai	Impiegati	6	-	3 mesi	5	-	2 mesi	4	5 settimane	1 mese 1/2	3	3 settimane	1 mese	2	2 settimane	½ mese	1	1 settimana	-	
Livelli	Operai	Impiegati																						
6	-	3 mesi																						
5	-	2 mesi																						
4	5 settimane	1 mese 1/2																						
3	3 settimane	1 mese																						
2	2 settimane	½ mese																						
1	1 settimana	-																						
		<p>I termini di preavviso potranno avere luogo in qualunque giorno del mese</p> <p><i>Settore Occhialeria: a.</i> 6 mesi, impiegati e quadri liv. 6; b. 3 mesi, impiegati liv. 5; c. 2 mesi, impiegati liv. 4; d. 1 mese 1/2, impiegati liv. 3; e. 5 settimane, operai liv. 4; f. 1 mese, impiegati liv. 2; g. 4 settimane, operai liv. 3; h. 2 settimane, operai liv. 2; i. 1 settimana, I. impiegati e operai liv. 1</p>																						

Tirocinio	non regolamentato																																																																																																																																																																																												
Apprendistato	<p>Apprendistato Professionalizzante (D.lgs. 81/2015) - a. Limiti di età: può essere stipulato con soggetti aventi l'età prevista per legge. Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. 226/2005, il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età; b. Sfera di applicazione: può essere instaurato per i profili dei lavoratori operai, intermedi ed impiegati dei livelli dal 2° al 6°S e dal 2° al 6° per l'Occhialeria e per le relative mansioni; c. Periodo di prova: tra le parti può essere convenuto un periodo di prova non superiore a 4 mesi. In caso di malattia insorta durante il periodo di prova, l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 1 mese decorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto; d. Precedenti periodi di apprendistato: il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione dei due periodi non sia superiore ai 12 mesi; e. Durata: minima di 6 mesi e massima: A) 1° gruppo (livelli 4°, 5°, 6° e 6°S): 5 anni; B) 2° gruppo (livello 3°): 5 anni; C) 3° gruppo (livello 2°): 3 anni. Il livello 6°S non è previsto per il settore Occhialeria. Per gli impiegati amministrativi la durata è ridotta a 3 anni, a tutti gli effetti contrattuali ivi compresi quelli retributivi. Per gli impiegati tecnici la durata è quella prevista dai rispettivi gruppi. Agli apprendisti che all'atto dell'assunzione risultano essere in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di laurea riconducibile alla qualifica da raggiungere, il periodo di durata del contratto di apprendistato è ridotto di 6 mesi; f. Sospensione: per i contratti di apprendistato stipulati a partire dal 14.12.2017, in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto (es. malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere considerati anche più periodi sospensivi di breve durata non inferiori a 10 giorni di calendario; g. Retribuzione: determinata mediante l'applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione tabellare prevista dal CCNL, relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gruppi</th> <th>1° sem.</th> <th>2° sem.</th> <th>3° sem.</th> <th>4° sem.</th> <th>5° sem.</th> <th>6° sem.</th> <th>7° sem.</th> <th>8° sem.</th> <th>9° sem.</th> <th>10° sem.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1°</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>88%</td> <td>93%</td> <td>93%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2°</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>91%</td> <td>91%</td> <td>96%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3°</td> <td>70%</td> <td>70%</td> <td>75%</td> <td>96%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>h. Formazione: non meno di 80 ore medie annue, ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011. Tale formazione può essere integrata dall'offerta formativa pubblica, ove prevista; i. Malattia e infortunio, ferie: all'apprendista viene applicato lo stesso trattamento previsto dal CCNL per gli altri impiegati e operai; l. Recesso: al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del C.C., con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo. m. Part-time: è possibile assumere apprendisti a tempo parziale, riproponendo le ore di formazione</p> <p>N.B.: tale regolamentazione si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante o di mestiere sottoscritti a partire dal 14.12.2017</p> <p>Retribuzioni:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1.6.2019</th> <th>1.10.2022</th> <th>1.12.2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A) Settore abbigliamento</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1° gruppo</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Livello 6S</td> </tr> <tr> <td>1° semestre</td> <td>1.259,08</td> <td>1.291,37</td> <td>1.319,98</td> </tr> <tr> <td>2° semestre</td> <td>1.259,08</td> <td>1.291,37</td> <td>1.319,98</td> </tr> <tr> <td>3° semestre</td> <td>1.349,01</td> <td>1.383,62</td> <td>1.414,26</td> </tr> <tr> <td>4° semestre</td> <td>1.349,01</td> <td>1.383,62</td> <td>1.414,26</td> </tr> <tr> <td>5° semestre</td> <td>1.528,88</td> <td>1.568,10</td> <td>1.602,83</td> </tr> <tr> <td>6° semestre</td> <td>1.528,88</td> <td>1.568,10</td> <td>1.602,83</td> </tr> <tr> <td>7° semestre</td> <td>1.582,84</td> <td>1.623,44</td> <td>1.659,40</td> </tr> <tr> <td>8° semestre</td> <td>1.672,77</td> <td>1.715,68</td> <td>1.753,68</td> </tr> <tr> <td>9° semestre</td> <td>1.672,77</td> <td>1.715,68</td> <td>1.753,68</td> </tr> <tr> <td>10° semestre</td> <td>1.798,68</td> <td>1.844,82</td> <td>1.885,68</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Livello 6</td> </tr> <tr> <td>1° semestre</td> <td>1.178,73</td> <td>1.209,02</td> <td>1.235,85</td> </tr> <tr> <td>2° semestre</td> <td>1.178,73</td> <td>1.209,02</td> <td>1.235,85</td> </tr> <tr> <td>3° semestre</td> <td>1.262,93</td> <td>1.295,38</td> <td>1.324,13</td> </tr> <tr> <td>4° semestre</td> <td>1.262,93</td> <td>1.295,38</td> <td>1.324,13</td> </tr> <tr> <td>5° semestre</td> <td>1.431,32</td> <td>1.468,09</td> <td>1.500,68</td> </tr> <tr> <td>6° semestre</td> <td>1.431,32</td> <td>1.468,09</td> <td>1.500,68</td> </tr> <tr> <td>7° semestre</td> <td>1.481,83</td> <td>1.519,91</td> <td>1.553,64</td> </tr> <tr> <td>8° semestre</td> <td>1.566,03</td> <td>1.606,27</td> <td>1.641,92</td> </tr> <tr> <td>9° semestre</td> <td>1.566,03</td> <td>1.606,27</td> <td>1.641,92</td> </tr> <tr> <td>10° semestre</td> <td>1.683,90</td> <td>1.727,17</td> <td>1.765,50</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Livello 5</td> </tr> <tr> <td>1° semestre</td> <td>1.080,18</td> <td>1.108,02</td> <td>1.132,68</td> </tr> <tr> <td>2° semestre</td> <td>1.080,18</td> <td>1.108,02</td> <td>1.132,68</td> </tr> <tr> <td>3° semestre</td> <td>1.157,33</td> <td>1.187,16</td> <td>1.213,58</td> </tr> <tr> <td>4° semestre</td> <td>1.157,33</td> <td>1.187,16</td> <td>1.213,58</td> </tr> <tr> <td>5° semestre</td> <td>1.311,64</td> <td>1.345,45</td> <td>1.375,39</td> </tr> <tr> <td>6° semestre</td> <td>1.311,64</td> <td>1.345,45</td> <td>1.375,39</td> </tr> <tr> <td>7° semestre</td> <td>1.357,94</td> <td>1.392,93</td> <td>1.423,94</td> </tr> <tr> <td>8° semestre</td> <td>1.435,09</td> <td>1.472,08</td> <td>1.504,84</td> </tr> <tr> <td>9° semestre</td> <td>1.435,09</td> <td>1.472,08</td> <td>1.504,84</td> </tr> <tr> <td>10° semestre</td> <td>1.543,11</td> <td>1.582,88</td> <td>1.618,11</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Segue</i></p>	Gruppi	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.	9° sem.	10° sem.	1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	88%	93%	93%	100%	2°	70%	70%	75%	75%	91%	91%	96%	100%	100%		3°	70%	70%	75%	96%	100%	100%						1.6.2019	1.10.2022	1.12.2022	A) Settore abbigliamento				1° gruppo				Livello 6S				1° semestre	1.259,08	1.291,37	1.319,98	2° semestre	1.259,08	1.291,37	1.319,98	3° semestre	1.349,01	1.383,62	1.414,26	4° semestre	1.349,01	1.383,62	1.414,26	5° semestre	1.528,88	1.568,10	1.602,83	6° semestre	1.528,88	1.568,10	1.602,83	7° semestre	1.582,84	1.623,44	1.659,40	8° semestre	1.672,77	1.715,68	1.753,68	9° semestre	1.672,77	1.715,68	1.753,68	10° semestre	1.798,68	1.844,82	1.885,68	Livello 6				1° semestre	1.178,73	1.209,02	1.235,85	2° semestre	1.178,73	1.209,02	1.235,85	3° semestre	1.262,93	1.295,38	1.324,13	4° semestre	1.262,93	1.295,38	1.324,13	5° semestre	1.431,32	1.468,09	1.500,68	6° semestre	1.431,32	1.468,09	1.500,68	7° semestre	1.481,83	1.519,91	1.553,64	8° semestre	1.566,03	1.606,27	1.641,92	9° semestre	1.566,03	1.606,27	1.641,92	10° semestre	1.683,90	1.727,17	1.765,50	Livello 5				1° semestre	1.080,18	1.108,02	1.132,68	2° semestre	1.080,18	1.108,02	1.132,68	3° semestre	1.157,33	1.187,16	1.213,58	4° semestre	1.157,33	1.187,16	1.213,58	5° semestre	1.311,64	1.345,45	1.375,39	6° semestre	1.311,64	1.345,45	1.375,39	7° semestre	1.357,94	1.392,93	1.423,94	8° semestre	1.435,09	1.472,08	1.504,84	9° semestre	1.435,09	1.472,08	1.504,84	10° semestre	1.543,11	1.582,88	1.618,11
Gruppi	1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.	9° sem.	10° sem.																																																																																																																																																																																			
1°	70%	70%	75%	75%	85%	85%	88%	93%	93%	100%																																																																																																																																																																																			
2°	70%	70%	75%	75%	91%	91%	96%	100%	100%																																																																																																																																																																																				
3°	70%	70%	75%	96%	100%	100%																																																																																																																																																																																							
	1.6.2019	1.10.2022	1.12.2022																																																																																																																																																																																										
A) Settore abbigliamento																																																																																																																																																																																													
1° gruppo																																																																																																																																																																																													
Livello 6S																																																																																																																																																																																													
1° semestre	1.259,08	1.291,37	1.319,98																																																																																																																																																																																										
2° semestre	1.259,08	1.291,37	1.319,98																																																																																																																																																																																										
3° semestre	1.349,01	1.383,62	1.414,26																																																																																																																																																																																										
4° semestre	1.349,01	1.383,62	1.414,26																																																																																																																																																																																										
5° semestre	1.528,88	1.568,10	1.602,83																																																																																																																																																																																										
6° semestre	1.528,88	1.568,10	1.602,83																																																																																																																																																																																										
7° semestre	1.582,84	1.623,44	1.659,40																																																																																																																																																																																										
8° semestre	1.672,77	1.715,68	1.753,68																																																																																																																																																																																										
9° semestre	1.672,77	1.715,68	1.753,68																																																																																																																																																																																										
10° semestre	1.798,68	1.844,82	1.885,68																																																																																																																																																																																										
Livello 6																																																																																																																																																																																													
1° semestre	1.178,73	1.209,02	1.235,85																																																																																																																																																																																										
2° semestre	1.178,73	1.209,02	1.235,85																																																																																																																																																																																										
3° semestre	1.262,93	1.295,38	1.324,13																																																																																																																																																																																										
4° semestre	1.262,93	1.295,38	1.324,13																																																																																																																																																																																										
5° semestre	1.431,32	1.468,09	1.500,68																																																																																																																																																																																										
6° semestre	1.431,32	1.468,09	1.500,68																																																																																																																																																																																										
7° semestre	1.481,83	1.519,91	1.553,64																																																																																																																																																																																										
8° semestre	1.566,03	1.606,27	1.641,92																																																																																																																																																																																										
9° semestre	1.566,03	1.606,27	1.641,92																																																																																																																																																																																										
10° semestre	1.683,90	1.727,17	1.765,50																																																																																																																																																																																										
Livello 5																																																																																																																																																																																													
1° semestre	1.080,18	1.108,02	1.132,68																																																																																																																																																																																										
2° semestre	1.080,18	1.108,02	1.132,68																																																																																																																																																																																										
3° semestre	1.157,33	1.187,16	1.213,58																																																																																																																																																																																										
4° semestre	1.157,33	1.187,16	1.213,58																																																																																																																																																																																										
5° semestre	1.311,64	1.345,45	1.375,39																																																																																																																																																																																										
6° semestre	1.311,64	1.345,45	1.375,39																																																																																																																																																																																										
7° semestre	1.357,94	1.392,93	1.423,94																																																																																																																																																																																										
8° semestre	1.435,09	1.472,08	1.504,84																																																																																																																																																																																										
9° semestre	1.435,09	1.472,08	1.504,84																																																																																																																																																																																										
10° semestre	1.543,11	1.582,88	1.618,11																																																																																																																																																																																										

GESTIONE

	A) Settore abbigliamento	1.6.2019	1.10.2022	1.12.2022
GESTIONE	1° gruppo			
	Livello 4			
	1° semestre	998,62	1.024,23	1.046,92
	2° semestre	998,62	1.024,23	1.046,92
	3° semestre	1.069,95	1.097,39	1.121,70
	4° semestre	1.069,95	1.097,39	1.121,70
	5° semestre	1.212,61	1.243,71	1.271,26
	6° semestre	1.212,61	1.243,71	1.271,26
	7° semestre	1.255,41	1.287,61	1.316,13
	8° semestre	1.326,74	1.360,77	1.390,91
	9° semestre	1.326,74	1.360,77	1.390,91
	10° semestre	1.426,60	1.463,19	1.495,60
	2° gruppo			
	Livello 3			
	1° semestre	957,62	982,12	1.003,82
	2° semestre	957,62	982,12	1.003,82
	3° semestre	1.026,02	1.052,27	1.075,52
	4° semestre	1.026,02	1.052,27	1.075,52
	5° semestre	1.244,91	1.276,76	1.304,97
	6° semestre	1.244,91	1.276,76	1.304,97
	7° semestre	1.313,31	1.346,91	1.376,67
	8° semestre	1.368,03	1.403,03	1.434,03
	9° semestre	1.368,03	1.403,03	1.434,03
	3° gruppo			
	Livello 2			
	1° semestre	916,33	939,94	960,85
	2° semestre	916,33	939,94	960,85
	3° semestre	981,78	1.007,08	1.029,48
	4° semestre	1.256,68	1.289,06	1.317,73
	5° semestre	1.309,04	1.342,77	1.372,64
	6° semestre	1.309,04	1.342,77	1.372,64
	B) Settore tessile calzaturiero			
	1° gruppo			
	Livello 6S			
	1° semestre	1.257,96	1.290,26	1.318,91
	2° semestre	1.257,96	1.290,26	1.318,91
	3° semestre	1.347,82	1.382,42	1.413,12
	4° semestre	1.347,82	1.382,42	1.413,12
	5° semestre	1.527,53	1.566,75	1.601,54
	6° semestre	1.527,53	1.566,75	1.601,54
	7° semestre	1.581,44	1.622,04	1.658,06
	8° semestre	1.671,29	1.714,20	1.752,27
	9° semestre	1.671,29	1.714,20	1.752,27
	10° semestre	1.797,09	1.843,23	1.884,16
	Livello 6			
1° semestre	1.187,10	1.217,38	1.244,26	
2° semestre	1.187,10	1.217,38	1.244,26	
3° semestre	1.271,89	1.304,34	1.333,13	
4° semestre	1.271,89	1.304,34	1.333,13	
5° semestre	1.441,47	1.478,25	1.510,88	
6° semestre	1.441,47	1.478,25	1.510,88	
7° semestre	1.492,35	1.530,43	1.564,21	
8° semestre	1.577,14	1.617,38	1.653,08	
9° semestre	1.577,14	1.617,38	1.653,08	
10° semestre	1.695,85	1.739,12	1.777,51	
Livello 5				
1° semestre	1.085,22	1.113,06	1.137,76	
2° semestre	1.085,22	1.113,06	1.137,76	
3° semestre	1.162,74	1.192,57	1.219,03	
4° semestre	1.162,74	1.192,57	1.219,03	
5° semestre	1.317,77	1.351,58	1.381,56	
6° semestre	1.317,77	1.351,58	1.381,56	
7° semestre	1.364,28	1.399,28	1.430,33	
8° semestre	1.441,80	1.478,78	1.511,59	
9° semestre	1.441,80	1.478,78	1.511,59	
10° semestre	1.550,32	1.590,09	1.625,37	
Livello 4				
1° semestre	1.004,21	1.029,82	1.052,54	
2° semestre	1.004,21	1.029,82	1.052,54	
3° semestre	1.075,94	1.103,38	1.127,72	
4° semestre	1.075,94	1.103,38	1.127,72	
5° semestre	1.219,39	1.250,49	1.278,09	

Segue

	B) Settore tessile calzaturiero	1.6.2019	1.10.2022	1.12.2022
	° gruppo			
	6° semestre	1.219,39	1.250,49	1.278,09
	7° semestre	1.262,43	1.294,63	1.323,19
	8° semestre	1.334,16	1.368,19	1.398,38
	9° semestre	1.334,16	1.368,19	1.398,38
	10° semestre	1.434,58	1.471,17	1.503,63
	2° gruppo			
	Livello 3			
	1° semestre	963,24	987,74	1.009,47
	2° semestre	963,24	987,74	1.009,47
	3° semestre	1.032,04	1.058,29	1.081,58
	4° semestre	1.032,04	1.058,29	1.081,58
	5° semestre	1.252,21	1.284,06	1.312,31
	6° semestre	1.252,21	1.284,06	1.312,31
	7° semestre	1.321,01	1.354,61	1.384,42
	8° semestre	1.376,05	1.411,05	1.442,10
	9° semestre	1.376,05	1.411,05	1.442,10
	3° gruppo			
	Livello 2			
	1° semestre	922,45	946,06	967,01
	2° semestre	922,45	946,06	967,01
	3° semestre	988,34	1.013,64	1.036,08
	4° semestre	1.265,08	1.297,46	1.326,18
	5° semestre	1.317,79	1.351,52	1.381,44
	6° semestre	1.317,79	1.351,52	1.381,44
	C) Lavorazioni a mano e/o su misura			
	1° gruppo			
	Livello 6S			
	1° semestre	1.257,07	1.289,37	1.317,30
	2° semestre	1.257,07	1.289,37	1.317,30
	3° semestre	1.346,86	1.381,46	1.411,39
	4° semestre	1.346,86	1.381,46	1.411,39
	5° semestre	1.526,44	1.565,66	1.599,57
	6° semestre	1.526,44	1.565,66	1.599,57
	7° semestre	1.580,31	1.620,92	1.656,03
	8° semestre	1.670,10	1.713,01	1.750,12
	9° semestre	1.670,10	1.713,01	1.750,12
	10° semestre	1.795,81	1.841,95	1.881,85
	Livello 6			
	1° semestre	1.172,97	1.203,26	1.229,45
	2° semestre	1.172,97	1.203,26	1.229,45
	3° semestre	1.256,75	1.289,21	1.317,27
	4° semestre	1.256,75	1.289,21	1.317,27
	5° semestre	1.424,32	1.461,10	1.492,91
	6° semestre	1.424,32	1.461,10	1.492,91
	7° semestre	1.474,59	1.512,67	1.545,60
	8° semestre	1.558,37	1.598,61	1.633,41
	9° semestre	1.558,37	1.598,61	1.633,41
	10° semestre	1.675,67	1.718,94	1.756,36
	Livello 5			
	1° semestre	1.074,42	1.102,26	1.126,34
	2° semestre	1.074,42	1.102,26	1.126,34
	3° semestre	1.151,16	1.180,99	1.206,79
	4° semestre	1.151,16	1.180,99	1.206,79
	5° semestre	1.304,65	1.338,45	1.367,69
	6° semestre	1.304,65	1.338,45	1.367,69
	7° semestre	1.350,69	1.385,69	1.415,96
	8° semestre	1.427,44	1.464,42	1.496,42
	9° semestre	1.427,44	1.464,42	1.496,42
	10° semestre	1.534,88	1.574,65	1.609,05
	Livello 4			
	1° semestre	992,89	1.018,51	1.040,66
	2° semestre	992,89	1.018,51	1.040,66
	3° semestre	1.063,82	1.091,26	1.115,00
	4° semestre	1.063,82	1.091,26	1.115,00
	5° semestre	1.205,66	1.236,76	1.263,66
	6° semestre	1.205,66	1.236,76	1.263,66
	7° semestre	1.248,21	1.280,41	1.308,26
	8° semestre	1.319,13	1.353,16	1.382,59
	9° semestre	1.319,13	1.353,16	1.382,59
	10° semestre	1.418,42	1.455,01	1.486,66
	<i>Segue</i>			

GESTIONE

	C) Lavorazioni a mano e/o su misura	1.6.2019	1.10.2022	1.12.2022
	2° gruppo			
	Livello 3			
	1° semestre	951,94	976,44	997,63
	2° semestre	951,94	976,44	997,63
	3° semestre	1.019,94	1.046,19	1.068,89
	4° semestre	1.019,94	1.046,19	1.068,89
	5° semestre	1.237,53	1.269,38	1.296,92
	6° semestre	1.237,53	1.269,38	1.296,92
	7° semestre	1.305,52	1.339,12	1.368,18
	8° semestre	1.359,92	1.394,92	1.425,19
	9° semestre	1.359,92	1.394,92	1.425,19
	3° gruppo			
	Livello 2			
	1° semestre	910,64	934,25	954,67
	2° semestre	910,64	934,25	954,67
	3° semestre	975,68	1.000,98	1.022,86
	4° semestre	1.248,87	1.281,25	1.309,26
	5° semestre	1.300,91	1.334,64	1.363,81
	6° semestre	1.300,91	1.334,64	1.363,81
	D) Settore pulitintolavanderie			
	1° gruppo			
	Livello 6S			
	1° semestre	1.260,60	1.292,89	1.321,19
	2° semestre	1.260,60	1.292,89	1.321,19
	3° semestre	1.350,64	1.385,24	1.415,57
	4° semestre	1.350,64	1.385,24	1.415,57
	5° semestre	1.530,72	1.569,94	1.604,31
	6° semestre	1.530,72	1.569,94	1.604,31
	7° semestre	1.584,75	1.625,35	1.660,93
	8° semestre	1.674,79	1.717,70	1.755,30
	9° semestre	1.674,79	1.717,70	1.755,30
	10° semestre	1.800,85	1.846,99	1.887,42
	Livello 6			
	1° semestre	1.189,12	1.219,63	1.246,37
	2° semestre	1.189,12	1.219,63	1.246,37
	3° semestre	1.274,06	1.306,75	1.335,40
	4° semestre	1.274,06	1.306,75	1.335,40
	5° semestre	1.443,93	1.480,98	1.513,45
	6° semestre	1.443,93	1.480,98	1.513,45
	7° semestre	1.494,89	1.533,25	1.566,87
	8° semestre	1.579,83	1.620,37	1.655,89
	9° semestre	1.579,83	1.620,37	1.655,89
	10° semestre	1.698,74	1.742,33	1.780,53
	Livello 5			
	1° semestre	1.081,96	1.109,79	1.134,19
	2° semestre	1.081,96	1.109,79	1.134,19
	3° semestre	1.159,24	1.189,07	1.215,20
	4° semestre	1.159,24	1.189,07	1.215,20
	5° semestre	1.313,80	1.347,61	1.377,23
	6° semestre	1.313,80	1.347,61	1.377,23
	7° semestre	1.360,17	1.395,17	1.425,84
	8° semestre	1.437,45	1.474,44	1.506,85
	9° semestre	1.437,45	1.474,44	1.506,85
	10° semestre	1.545,65	1.585,42	1.620,27
	Livello 4			
	1° semestre	998,70	1.024,31	1.046,75
	2° semestre	998,70	1.024,31	1.046,75
	3° semestre	1.070,03	1.097,48	1.121,52
	4° semestre	1.070,03	1.097,48	1.121,52
	5° semestre	1.212,70	1.243,81	1.271,06
	6° semestre	1.212,70	1.243,81	1.271,06
	7° semestre	1.255,50	1.287,70	1.315,92
	8° semestre	1.326,84	1.360,87	1.390,68
	9° semestre	1.326,84	1.360,87	1.390,68
	10° semestre	1.426,71	1.463,30	1.495,36
	2° gruppo			
	Livello 3			
	1° semestre	957,71	982,21	1.003,68
	2° semestre	957,71	982,21	1.003,68
	3° semestre	1.026,12	1.052,37	1.075,37
	4° semestre	1.026,12	1.052,37	1.075,37
	5° semestre	1.245,03	1.276,88	1.304,79
	<i>Segue</i>			

GESTIONE

	D) Settore pulitintolavanderie		
	1.6.2019	1.10.2022	1.12.2022
2° gruppo			
Livello 3			
6° semestre	1.245,03	1.276,88	1.304,79
7° semestre	1.313,43	1.347,03	1.376,48
8° semestre	1.368,16	1.403,16	1.433,83
9° semestre	1.368,16	1.403,16	1.433,83
3° gruppo			
Livello 2			
1° semestre	918,07	941,68	962,37
2° semestre	918,07	941,68	962,37
3° semestre	983,65	1.008,95	1.031,11
4° semestre	1.259,07	1.291,45	1.319,82
5° semestre	1.311,53	1.345,26	1.374,81
6° semestre	1.311,53	1.345,26	1.374,81
E) Settore occhialeria			
1° gruppo			
Livello 6			
1° semestre	1.222,48	1.253,33	1.281,22
2° semestre	1.222,48	1.253,33	1.281,22
3° semestre	1.309,80	1.342,85	1.372,73
4° semestre	1.309,80	1.342,85	1.372,73
5° semestre	1.484,44	1.521,90	1.555,76
6° semestre	1.484,44	1.521,90	1.555,76
7° semestre	1.536,83	1.575,61	1.610,67
8° semestre	1.624,15	1.665,14	1.702,19
9° semestre	1.624,15	1.665,14	1.702,19
10° semestre	1.746,40	1.790,47	1.830,31
Livello 5			
1° semestre	1.107,07	1.134,97	1.160,19
2° semestre	1.107,07	1.134,97	1.160,19
3° semestre	1.186,15	1.216,04	1.243,07
4° semestre	1.186,15	1.216,04	1.243,07
5° semestre	1.344,30	1.378,18	1.408,81
6° semestre	1.344,30	1.378,18	1.408,81
7° semestre	1.391,75	1.426,82	1.458,53
8° semestre	1.470,82	1.507,89	1.541,40
9° semestre	1.470,82	1.507,89	1.541,40
10° semestre	1.581,53	1.621,39	1.657,42
Livello 4			
1° semestre	1.034,68	1.060,77	1.084,35
2° semestre	1.034,68	1.060,77	1.084,35
3° semestre	1.108,58	1.136,54	1.161,80
4° semestre	1.108,58	1.136,54	1.161,80
5° semestre	1.256,39	1.288,07	1.316,71
6° semestre	1.256,39	1.288,07	1.316,71
7° semestre	1.300,74	1.333,53	1.363,18
8° semestre	1.374,64	1.409,30	1.440,64
9° semestre	1.374,64	1.409,30	1.440,64
10° semestre	1.478,11	1.515,38	1.549,07
2° gruppo			
Livello 3			
1° semestre	971,92	996,42	1.018,56
2° semestre	971,92	996,42	1.018,56
3° semestre	1.041,34	1.067,59	1.091,32
4° semestre	1.041,34	1.067,59	1.091,32
5° semestre	1.263,49	1.295,34	1.324,13
6° semestre	1.263,49	1.295,34	1.324,13
7° semestre	1.332,91	1.366,51	1.396,89
8° semestre	1.388,45	1.423,45	1.455,09
9° semestre	1.388,45	1.423,45	1.455,09
3° gruppo			
Livello 2			
1° semestre	937,06	960,65	981,98
2° semestre	937,06	960,65	981,98
3° semestre	1.004,00	1.029,27	1.052,12
4° semestre	1.285,11	1.317,47	1.346,72
5° semestre	1.338,66	1.372,36	1.402,83
6° semestre	1.338,66	1.372,36	1.402,83
<i>Trasformazione apprendistato duale in contratto di apprendistato professionalizzante - successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di apprendistato di primo livello</i>			

GESTIONE

	<p>può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante (in tal caso non sarà ammesso il periodo di prova). Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, le durate previste dal CCNL per l'apprendistato professionalizzante saranno ridotte per pari periodo ad un massimo di 12 mesi con riferimento alla durata del rapporto di apprendistato duale instaurato. L'anzianità del rapporto di apprendistato duale verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio al termine dell'apprendistato professionalizzante</p>
Contratto intermittente	<p>non regolamentato</p>
Contratto a tempo indeterminato per il reinserimento al lavoro a finalità formativa	<p>al fine di favorire il reinserimento lavorativo presso le imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, le Parti concordano una specifica regolamentazione del contratto di reinserimento al lavoro a tempo indeterminato, applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell'azienda, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni seppur in Settori diversi, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma. Tale contratto può essere stipulato solo per le figure professionali inquadrare nei seguenti livelli contrattuali: a. Settori del Tessile/Moda (calzaturiero, pelletterie, pulitintolavanderie, ecc.): solo dal 3° livello al livello 6°S; b. Settori dell'occhialeria: solo dal 3° livello al livello 6. È altresì consentita l'assunzione con tale tipologia contrattuale di lavoratori provenienti dal medesimo Settore di appartenenza dell'azienda, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma, e per le figure professionali inquadrare nei seguenti livelli contrattuali: a. Settori del Tessile/Moda (calzaturiero, pelletterie, pulitintolavanderie, ecc.): solo dal 4° livello al livello 6°S; b. Settori dell'occhialeria: solo dal 4° livello al livello 6°. Durante i primi 24 mesi l'inquadramento sarà così determinato: a. Prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto; b. Seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto. Ogni singola azienda può stipulare un solo contratto in base a questa tipologia di assunzione; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova. Il periodo di prova non può essere superiore a 6 mesi. All'atto dell'assunzione l'azienda dovrà consegnare al lavoratore uno specifico ed apposito piano formativo, inerente la qualifica da conseguire. La formazione atta ad acquisire la professionalità indicata nel piano formativo e nel contratto di assunzione dovrà essere svolta in azienda durante l'orario di lavoro, per tutta la durata dei 24 mesi. È vietato il ricorso a tale tipologia di assunzione: a. Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; b. Presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23.7.1991, n. 223, e/o anche a licenziamenti individuali e/o plurimi, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro, ovvero presso unità produttive nelle quali all'atto dell'assunzione sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di CIG, FSBA, contratto di solidarietà, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la stipula del contratto. c. ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione alla normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori</p>
Contratto tempo determinato	<p>tale tipologia di contratto a termine potrà essere adottata anche con soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con la medesima impresa. Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino a 90 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne. Il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. Qualora l'assenza dei lavoratori, ovvero di titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.lgs. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento di cui sopra, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento. Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (compresi lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti) è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine; per le imprese con più di 5 dipendenti è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato stipulati per l'assunzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. I predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Sono, in ogni caso, esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui sopra le ipotesi di assunzione a termine previste dall'art. 23 del D.lgs. 81/2015, nonché le seguenti ulteriori casistiche: a. attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store; b. attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni; c. attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici. I contratti a termine stagionali hanno una durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell'arco di 12 mesi. Il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Superato tale periodo, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. In deroga a quanto sopra, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la DTL competente per territorio e con l'assistenza di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Ai sensi dell'art. 21, c. 2, del D.lgs. 81/2015, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. In applicazione dell'art. 41 bis del D.L. 73/2021 convertito in Legge 26/2021, le parti concordano ulteriori specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a termine: a. Punte di intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni; b. Incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; c. Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; d. Esigenze di professionalità e specializzazione diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari. Il termine di durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino le specifiche esigenze sopra previste, fino al 30.9.2022</p>
Part time	<p>a. può essere di tipo orizzontale, verticale o misto; b. può essere prevista la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione (nei casi di part-time orizzontale, verticale o misto) e/o la possibilità di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa (nei casi di part-time verticale o misto). Le variazioni devono essere richieste al lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione retributiva dell'8%; c. in considerazione delle particolari caratteristiche (punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, esigenze produttive/organizzative) è consentita la prestazione di lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo. Tale lavoro supplementare, verrà compensato con la maggiorazione del 10%</p>

GESTIONE

GESTIONE	Lavoro domicilio	<i>maggiorazioni:</i> a. 22%, indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie e delle festività nazionali e infrasettimanali; b. 7,4% indennità sostitutiva del preavviso; c. 3%, rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori
	Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale)	non regolamentato <i>Settore Pulitintolavanderie</i> - non regolamentato
	Lavoro stagionale	non regolamentato
	Telelavoro	vedere accordo interconfederale 16.7.2002
	Lavoro ripartito (job sharing)	non regolamentato
	Viaggiatori e piazzisti	non previsti
PREVIDENZA ASSISTENZA	Collocamento	nessuna particolarità
	Previd. integrativa/complem.	Il sistema di previdenza complementare è regolato dall'accordo istitutivo, dallo Statuto, dal regolamento di ARTIFOND e dall'accordo di trasferimento della Forma Pensionistica Complementare per i lavoratori dell'artigianato da ARTIFOND a FON.TE e confluenza degli attuali iscritti da ARTIFOND a FON.TE, sottoscritto il 27.1.2011. La contribuzione al Fondo, con riferimento alla retribuzione tabellare, è così determinata: a. 1% a carico del lavoratore; b. 1% a carico dell'azienda; c. TFR nelle misure previste dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge
	Assistenza integrativa	Fondo Sanitario Nazionale Integrativo SANARTI. Contribuzione: a decorrere dal 1°.1.2011, € 10,42 per 12 mensilità, per i dipendenti a tempo indeterminato e per gli apprendisti; a decorrere dal 1°.8.2014 son iscritti al Fondo anche i lavoratori a tempo determinato se il rapporto di lavoro ha una durata iniziale di almeno 12 mesi. La mancata iscrizione determina l'obbligo per il datore di lavoro di erogare al lavoratore un importo forfettario a titolo di E.A.R. (Elemento Aggiuntivo della Retribuzione) pari ad € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità
	Ente Bilaterale	con decorrenza dal 1° maggio 2022, la quota di contribuzione mensile alla bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad € 11,65 mensili per 12 mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato). Queste contribuzioni sono destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti destinazioni: a. maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad Imprese; b. maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro; c. sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva, promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed esercizio della rappresentanza. A partire dal 1° maggio 2022, le Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, sono tenute al versamento dei 139,80 € annui (11,65 euro per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere. A partire dal 1° maggio 2022, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere
	Polizze vita	non previste
	Polizze infortuni	non previste
	Quadri	ai lavoratori con qualifica di quadro viene riconosciuta, anche attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per fatti connessi con l'esercizio delle funzioni svolte. L'azienda è tenuta, altresì, ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni